

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE  
EXTRA TRIBUTARIE**

**ARTICOLO 1  
Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile con la normativa vigente, al recupero e alla riscossione, nonché all'eventuale dichiarazione di inesigibilità, dei crediti regionali derivanti:

- dalle entrate patrimoniali;
- dai canoni d'uso, compresi i proventi e relativi accessori e dai canoni di locazione;
- dalle concessioni demaniali;
- dalle sanzioni amministrative in genere;
- dalla revoca di sovvenzioni e contributi finanziari, inclusi quelli provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea, erogati in attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (P.O.R. F.S.E.) 2014-2020 e del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O.R. F.E.S.R.) 2014-2020;
- da ogni altra entrata che non abbia natura tributaria.

**ARTICOLO 2  
Competenze**

**2.1 Attività dei centri di responsabilità titolari dei crediti**

Il Dirigente responsabile del servizio (di seguito "Servizio competente") è responsabile delle singole entrate e dei relativi procedimenti di accertamento e riscossione. In particolare, gestisce la ricognizione, l'accertamento contabile ed il recupero delle somme dovute alla Regione, mediante:

- il controllo di dichiarazioni, comunicazioni, versamenti e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del debitore o dell'utente, dalle norme di legge e di Regolamento che disciplinano le singole entrate;
- l'eventuale revoca o annullamento di propri atti ritenuti illegittimi o infondati in attuazione dell'esercizio del potere di autotutela;
- l'eventuale atto di rinuncia del credito da parte del debitore;
- l'invio degli eventuali solleciti bonari, la concessione di rateizzazioni dei crediti nella fase di recupero bonario e, in caso di perdurante inadempimento, l'emissione e la notifica degli atti idonei alla formazione del titolo esecutivo.

**2.2 Attività del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi**

Il Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi cura l'emissione dei ruoli coattivi, i rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il raccordo della gestione del contenzioso derivante dall'emissione dei ruoli con i servizi a cui fa riferimento l'entrata oggetto di riscossione coattiva, mediante:

- caricamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle partite distinte per Servizio competente;
- verifica degli esiti della procedura con contestuale visualizzazione del dettaglio sullo stesso portale (in cooperazione con il Servizio Ragioneria);
- apposizione del visto di esecutività;
- registrazione contabile, nell'ipotesi di avvenuto pagamento della cartella, della riscossione con emissione di reversale di incasso (in cooperazione con il Servizio Ragioneria);
- monitoraggio delle riscossioni e redazione di un Report sullo stato degli incassi da inviare ai servizi proponenti in fase di riaccertamento ordinario dei residui attivi;
- cura del raccordo tra i Servizi competenti e il Servizio Avvocatura regionale per la gestione dell'eventuale contenzioso, attraverso comunicazioni tra le strutture coinvolte.

### **2.3 Attività del Servizio Avvocatura regionale**

Il Servizio Avvocatura regionale cura la fase della costituzione in giudizio in caso di contenzioso, sulla base delle informazioni fornite dai Servizi competenti.

#### **ARTICOLO 3 Accertamento delle entrate**

La fase dell'accertamento dell'entrata è quella in cui il titolare del Servizio competente dà atto, **con determinazione dirigenziale**, dell'esistenza di un credito derivante da un proprio procedimento.

Nell'atto di accertamento devono essere indicati:

- i presupposti giuridici e di fatto che comprovano l'esistenza del credito, in base all'esistenza di un idoneo titolo giuridico;
- il debitore ed eventuali coobbligati;
- la somma da incassare, distinta in sorte, interessi, sanzioni e spese;
- il termine perentorio assegnato al debitore per il pagamento;
- il capitolo di imputazione di entrata al bilancio regionale.

#### **ARTICOLO 4 Intimazione al pagamento e costituzione in mora**

Si ha inadempimento del debitore della Regione Umbria quando esso non esegue il versamento della somma dovuta alla scadenza determinata.

1. In caso di inadempimento del debitore per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, il Servizio competente procede alla previa **costituzione in mora del debitore** (art. 1219 del Codice Civile) mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto, e notificata tramite PEC o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione), contenente:

- l'indicazione del credito certo, liquido ed esigibile e della data di

- scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento;
- il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni decorrente dalla data di ricevimento dell'intimazione;
  - la possibilità di presentare, entro una data stabilita, un'istanza di rateizzazione del credito - in base al modello allegato all'intimazione stessa - secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R n. 156 del 26/2/2018, in attuazione della l.r. 28 dicembre 2017, n. 20;
  - l'avvertenza che in caso di mancato pagamento o in caso di mancata corresponsione di una rata del pagamento rateizzato, si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge, con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
2. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
  3. L'intimazione di pagamento di cui al punto 1. deve essere notificata in ogni caso dal Dirigente competente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
  4. Nell'ipotesi di mancato adempimento del debitore, al sopraggiungere della scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate all'articolo 7.

## **ARTICOLO 5**

### **Revoca di contributi**

Il Servizio competente, qualora intenda procedere alla revoca di sovvenzioni e contributi, compresi quelli provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea, erogati in attuazione del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo (P.O.R. F.S.E) e del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O.R. F.E.S.R.), comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Il Servizio competente, esaminata tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni scritte.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, il Servizio competente procederà all'emanazione dell'atto motivato di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate - maggiorate degli interessi, delle spese amministrative e di notifica e delle eventuali sanzioni - notificandolo al debitore.

Qualora il debitore non restituisca nei termini assegnati la somma dovuta, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore, il Servizio competente provvederà ad informare il Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi, al fine di procedere alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate all'articolo 7.

Ai sensi dell'art. 24 commi 32 e ss. della L. 449/1997, il provvedimento di revoca del contributo – preventivamente notificato al debitore - costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo.

## **ARTICOLO 6 Rateizzazioni**

Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, il Dirigente competente può concedere con determina dirigenziale un pagamento in forma rateizzata, secondo i criteri e le modalità previste dalla D.G.R n. 156 del 26/2/2018, in attuazione della l.r. 28 dicembre 2017, n. 20

In presenza di particolari ed eccezionali ragioni, nel caso in cui la Regione sia parte in un giudizio pendente avanti una autorità giurisdizionale e intenda pervenire ad una transazione, sia giudiziale che stragiudiziale, la Giunta può motivatamente adottare una deliberazione che preveda, in favore del terzo debitore, una rateizzazione di durata diversa rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento. A tal fine, la predisposizione del provvedimento e la valutazione ai fini del parere di regolarità tecnica sono di competenza del Dirigente del Servizio competente.

## **ARTICOLO 7 PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva è effettuata:

- mediante le **procedure ingiuntive** previste dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss. mm. ii, **per gli atti NON aventi ancora efficacia di titolo esecutivo;**
- tramite **emissione di ruolo**, applicando la disciplina prevista nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e ss.mm. ii., **per gli atti aventi efficacia di titolo esecutivo;**

### **1. Atti non aventi ancora efficacia di titolo esecutivo:**

Decorsi infruttuosamente i termini della messa in mora, di cui al precedente art.4 del presente Regolamento, il Dirigente competente provvede **all'emissione dell'ingiunzione di pagamento** ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.i.

Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione anche gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso delle spese amministrative e di notifica dell'ingiunzione pari ad euro 30,00.

Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento

cumulativo di tutti i crediti vantati dalla Regione nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

L'ingiunzione deve contenere:

- l'indicazione dell'ufficio in nome del quale l'ingiunzione viene emessa;
- l'indicazione del debitore;
- l'indicazione della somma dovuta (sorte capitale, interessi, spese, sanzioni...) e della causa del debito;
- l'ordine o intimazione di adempiere il pagamento della somma dovuta;
- il termine di 30 giorni entro cui adempiere;
- l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata o all'iscrizione a ruolo;
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria presso la quale è possibile proporre impugnazione, oltre ai termini ed alle modalità;
- l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento di formazione dell'atto;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di annullamento in autotutela.

## **2. Atti aventi efficacia di titolo esecutivo**

Per la riscossione coattiva si provvede **mediante iscrizione a ruolo** (DPR 29/09/73 n. 602 e s.m.i. cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.) affidata, con apposita deliberazione, ai Concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Allo scadere del termine di pagamento della revoca o dell'ingiunzione, il Servizio competente trasmette al Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi l'autorizzazione a procedere alla riscossione coattiva, inviando in allegato alla stessa apposita "Minuta di ruolo", contenente l'indicazione:

- dell'atto che ha costituito titolo per l'accertamento dell'entrata;
- dell'atto che costituisce titolo per la riscossione coattiva;
- della data dalla quale il debitore è inadempiente;
- dei dati anagrafici e fiscali del debitore medesimo e degli eventuali coobbligati;
- del termine di prescrizione.

Nel caso di richiesta di riscossione coattiva per una pluralità di soggetti tali informazioni dovranno essere fornite per ciascuno di essi.

Il Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi provvede al caricamento sul portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle partite distinte per Servizio.

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva (D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i. e del DPR 29/9/73 n. 602 e s.m.i.) è apposto dal dirigente del Servizio Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi.

Sono a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la

formazione degli stessi.

### **3. Rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo**

L'eventuale rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposta direttamente dal Concessionario per la riscossione, su richiesta dell'interessato.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Importo minimo, riscossione di somme di modesto ammontare**

Non si procederà alla riscossione qualora l'ammontare del credito non superi l'importo minimo stabilito dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Autotutela**

L'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso e si esercita mediante il potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati.

Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia spetta al Dirigente del Servizio che ha emanato l'atto.

Non si procede all'annullamento d'ufficio nei casi di giudicato sostanziale, quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole alla Regione Umbria.

Dell'eventuale annullamento degli atti è data comunicazione al debitore.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Tutela giudiziaria**

La tutela giudiziaria della Regione Umbria nelle controversie connesse ai provvedimenti di riscossione è affidata al Servizio Avvocatura della Regione.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Disposizioni transitorie**

Le norme del presente Regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso ai procedimenti di entrata che non siano ancora conclusi con la riscossione.